

Cassazione civile sez. III - 08/05/1993, n. 5325. Pres. Bile. Est. Vittoria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - V. E., rappresentata dall'avv. Et. Z., conveniva in giudizio C. A.. L'attrice sosteneva che l'A., senza giusti motivi, aveva ricusato di eseguire la promessa di matrimonio che essi s'erano fatta e da ciò le erano derivati gravi danni: concludeva chiedendo che il convenuto fosse condannato al risarcimento di tali danni, da liquidarsi in prosieguo di causa nella somma che sarebbe stata precisata od in quella che il tribunale avesse determinato.

2. - La domanda era rigettata dal Tribunale, che riteneva che la mancata celebrazione del matrimonio era stata determinata dal rifiuto dell'attrice.

3. - V. E., ancora rappresentata dall'avv. Et. Z., impugnava la decisione di primo grado reiterando le conclusioni prese in quella sede.

In un'udienza anteriore a quella di precisazione delle conclusioni davanti all'istruttore l'avv. Et. Z. era sostituito da altro difensore.

La Corte d'Appello tornava a rigettare la domanda, ma con diversa motivazione.

La corte d'appello riteneva che l'A. avesse ricusato senza giustificato motivo di sposare la E., ma affermava che l'attrice non aveva fornito alcuna prova circa il danno subito. Poiché aveva chiesto la liquidazione, nel giudizio da essa promosso, del danno conseguente al mancato adempimento della promessa di matrimonio, essa avrebbe dovuto darne dimostrazione; non avendo invece richiesto l'ammissione d'alcun mezzo di prova, il giudizio non poteva esser

proseguito per l'accertamento del danno e la domanda andava rigettata.

4. - La decisione della Corte d'Appello era impugnata, ma con sentenza 13.9.1977 n. 4877 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

La Corte osservava che i giudici di merito, con giudizio di fatto immune da vizi logico-giuridici, avevano accertato che era stata proposta non una domanda di condanna generica, ma una domanda di condanna al risarcimento del danno da liquidarsi nel medesimo giudizio, peraltro non accompagnata da istanza di pronunzia di condanna generica da rendersi con sentenza non definitiva; conseguentemente, non avendo l'attrice fornito alcuna prova circa la sussistenza e l'entità del danno subito e non avendo neppure chiesto di provarlo, la domanda di risarcimento era stata legittimamente rigettata.

5. - V. E. conveniva in giudizio S. M. Z. e P. Z., eredi dell'avv. Et. Z., e con la citazione a comparire davanti al Tribunale di Novara, proponeva in loro confronto una domanda di condanna al risarcimento del danno, allegando quale fonte di responsabilità il modo, qualificato negligente e colposo, con cui il professionista aveva prestato la sua opera come difensore dell'attrice nella causa E.-A.. S. M. Z. e P. Z. si costituivano in giudizio e chiedevano che la domanda fosse rigettata.

Le convenute, nel corso dell'istruzione della causa, producevano copia del processo verbale relativo allo svolgimento del giudizio E.-A. davanti alla Corte di Appello ed eccepivano che l'avv. Z. aveva rinunciato alla procura ed era stato sostituito da altro difensore, il quale dopo talune udienze aveva precisato le conclusioni senza

depositare documenti e chiedere l'ammissione di mezzi di prova in ordine ai danni subiti dalla E..

6. - Il Tribunale di Novara, con sentenza 15.9.1987, rigettava la domanda.

Il Tribunale osservava che l'avv. Z. aveva rinunciato al mandato, in grado d'appello, nell'udienza del 14.2.1973 ed era stato sostituito nella successiva udienza del 23.5.1973 dall'Avv. El. L., che aveva poi precisato le conclusioni il 12.12.1973 dopo altra udienza intermedia. Il Tribunale considerava poi che l'avv. Z. non poteva esser ritenuto responsabile del danno subito dalla E. per l'esito negativo della causa, difettando l'elemento psicologico di cui all'art. 2236 cod. civ, in quanto, all'epoca in cui aveva rinunciato alla procura, non s'era formata alcuna decadenza circa lo svolgimento dell'attività processuale consistente nel produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova.

7. - V. E., impugnando la sentenza, deduceva che il comportamento dell'avv. Z. avrebbe dovuto esser valutato alla stregua dell'art. 1176 e non dell'art. 2236 cod. civ; che non era in questione la possibilità di chiedere l'ammissione di prove, quanto quella di modificare le conclusioni prese con l'atto d'appello; che in ogni caso la responsabilità dell'avv. Z. non poteva esser esclusa e ciò in considerazione del principio della causalità giuridica, per cui, in presenza di un evento dannoso, tutti gli antecedenti in mancanza dei quali quell'evento non si sarebbe verificato debbono essere ricollegati ad esso sotto il profilo causale.

8. - L'impugnazione veniva rigettata con sentenza 2.5.1990.

9. - La sentenza riteneva:

- che l'avv. Z., nell'interesse della sua cliente, proponendo appello, aveva riformulato la domanda di condanna al risarcimento dei danni, sicché le prove relative al danno, non prodotte nè dedotte in primo grado, ben avrebbero potuto esserlo nel giudizio d'appello, sino alla precisazione delle conclusioni;

- che l'avv. Z. era stato negligente, ma il suo comportamento non aveva nuociuto alla sua cliente e non dalla sua condotta era derivata la preclusione processuale relativa alla prova del danno, ma da quella del legale che l'aveva sostituito, giacché questi e non l'avv. Z. si trovava a poter svolgere, ancora nell'udienza di conclusioni, l'attività difensiva sin lì omessa.

10. - V. E. ha impugnato la sentenza della corte d'appello di Torino ed ha formulato nel ricorso per cassazione quattro motivi.

S. M. ved. Z. e P. Z. hanno resistito con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo denuncia vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1176, 1218 e 2236 cod. civ.) e di omessa motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).

La ricorrente osserva che i giudici di merito hanno affermato che il professionista, che l'aveva rappresentata nella causa di risarcimento del danno per rottura della promessa di matrimonio, aveva svolto la propria attività in modo negligente. Sostiene che, essendo l'obbligazione del professionista legale un'obbligazione di mezzi e non di risultato, la constatazione, che i mezzi adibiti non fossero stati

scelti in modo diligente, sarebbe stata sufficiente a far affermare la responsabilità del legale nei suoi confronti.

Il motivo non è fondato.

L'avvocato o il procuratore legale, che, in forza della procura loro conferita dal cliente, ne assumono il ruolo di difensore, entrano con il cliente in un rapporto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 cod. civ.).

Il prestatore d'opera, in questo caso, assume l'obbligazione di svolgere la propria attività professionale, compiendo gli atti ed esponendo le ragioni del cliente, in vista di ottenerne l'esame e l'accoglimento, e oggetto della obbligazione, cui si commisura il grado di diligenza richiesto ed in mancanza quello della colpa (art. 1176 e 2236 cod. civ.), appunto il compimento degli atti e l'esposizione delle ragioni nella loro articolazione di fatto e di diritto, non però la consecuzione, da parte del cliente, del risultato da questi atteso, cioè il riconoscimento del diritto vantato o il disconoscimento di quello contro di lui fatto valere.

Il difensore, che svolge la propria attività in modo negligente o con colpa grave ovvero con dolo, è inadempiente alla obbligazione che gli deriva dalla conclusione del contratto di prestazione d'opera intellettuale: ciò, però, non basta perché ne sia affermata la responsabilità, giacché questa, a norma dell'art. 1218 cod. civ., presuppone non il solo inadempimento, ma anche che da questo sia derivato un danno, cioè che il danno, di cui è chiesto il risarcimento, rientri nelle conseguenze dell'inadempimento, quali si individuano sulla base dell'art. 1223 cod. civ.

Non è dato quindi prescindere - come invece si osserva nel motivo - dalla indagine sul nesso di causalità e sul concorso di cause nella

produzione dell'evento, aspetti su cui del resto si incentrano gli altri motivi, l'ultimo dei quali va esaminato per primo per ragioni di ordine logico.

2. - Con il quarto motivo è dedotto un vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). La sentenza impugnata ha considerato che l'attuale ricorrente non aveva visto riconosciuto nella precedente causa il diritto al risarcimento del danno, perché i difensori che l'avevano rappresentata avevano omesso di darne la prova e di chiedere d'essere ammessi a darla; ha poi osservato che il pregiudizio subito dalla ricorrente era imputabile alla negligenza del difensore, che aveva mancato di svolgere quell'attività anche nella udienza di precisazione delle conclusioni avanti all'istruttore nel giudizio d'appello; ha concluso, che il danno non era stato cagionato dall'avv. Z. (di cui le attuali resistenti sono eredi), perché egli aveva cessato di rappresentare la ricorrente già da alcune udienze.

Orbene, nel motivo si sostiene che, in realtà, per il modo in cui la domanda era stata formulata in primo grado, le prove non avrebbero potuto esser dedotte in appello senza dar luogo a un non ammissibile mutamento della domanda. Donde la conseguenza che causa del danno sarebbe stata la condotta dell'avv. Z., che aveva formulato domanda e conclusioni in primo grado.

Anche questo motivo non è fondato.

L'avv. Z. era stato richiesto di svolgere la propria attività professionale per far valere in giudizio un diritto della propria cliente al risarcimento dei danni per rottura di promessa di matrimonio. Il mancato riconoscimento di questo diritto ha costituito l'evento immediato, che è stato dedotto quale elemento costitutivo dell'illecito

contrattuale, di cui le eredi dell'avv. Z. sono state chiamate a rispondere con la domanda di responsabilità professionale proposta in loro confronto. Il fatto, che secondo l'attrice avrebbe determinato indicato evento, non può che essere rappresentato dal concreto modo in cui il professionista ha svolto la sua attività di difensore e dalla valutazione che a riguardo dei mezzi processuali impiegati è stata operata dalla sentenza pervenuta al rigetto della domanda per loro mezzo proposta, perché è da quel giudizio che è scaturito il rigetto della domanda, rigetto a sua volta assunto, in questa causa, a evento immediato di danno.

L'interpretazione della portata della decisione contenuta in quella sentenza, e perciò la individuazione delle ragioni di diritto che avevano condotto ad una pronunzia di rigetto, rientrano nel giudizio di merito, sindacabile in cassazione solo se viziato sul piano logico-giuridico.

La pronunzia ora impugnata ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno per rottura di promessa di matrimonio fosse stata rigettata, per la ragione che, in appello come in primo grado, era stata proposta una domanda di condanna, con richiesta d'una sentenza definitiva contenente la liquidazione del danno, e però, in appello come già in primo grado, non era stata data prova del danno. Questa interpretazione non ha costituito oggetto di censura (ed appare, peraltro, del tutto consentita dalla pronunzia di appello e di cassazione rese nell'altro giudizio).

Se ciò, che ha determinato il rigetto della domanda basata sulla ingiustificata rottura della promessa di matrimonio, è stata la rilevata mancanza di prova sul danno, il giudizio sul nesso di causalità tra tale mancanza e l'attività professionale spiegata dall'avv. Z. non è viziato

da violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per non aver la sentenza impugnata ritenuto che la domanda - in ragione della sua formulazione, quale fissata dalla citazione e dalle conclusioni prese in primo grado, non avrebbe sopportato integrazione, sul piano probatorio, in grado di appello, perché ciò avrebbe significato modificare gli elementi della domanda.

In grado d'appello le parti possono produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova (art. 345, comma 2, cod. proc. civ.) e l'appellante può esercitare tale facoltà sino alla udienza di precisazione delle conclusioni (art. 353 cod. proc. civ. e art. 184 cod. proc. civ.) (Cass. 11.8.1977 n. 3718).

Attraverso la deduzione delle prove non può ottenersi, in appello, una modificazione dei fatti dedotti a fondamento della domanda, ma, allegatosi, in primo grado, che dalla condotta dell'altra parte sono derivati danni d'un certo tipo, può in appello per la prima volta dedursi la prova a dimostrazione del fatto che danni sono stati subiti, così indicandosi in concreto quali siano stati.

Nel caso di responsabilità civile da rottura di promessa di matrimonio (art. 81 cod. civ.) il tipo di danno risarcibile è individuato dalla stessa norma e dunque la prova potrà essere inammissibile, perché non rilevante, in quanto tenda alla dimostrazione di danni di cui la norma non consente il risarcimento, ma non potrà, per il fatto di contenerne la specificazione, dar luogo ad una non consentita modificazione della domanda.

3. - Il secondo e terzo motivo deducono, rispettivamente, un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1225 cod. civ.) e, ambedue, vizi di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).

La ricorrente - che svolge il suo ragionamento sulla base dell'art. 1255 cod. civ. - osserva che la sentenza impugnata è incorsa nell'errore di non considerare che l'esistenza d'una causa prossima del danno non esclude la rilevanza di una causa antecedente, quante volte la causa sopravvenuta non imprima al decorso degli eventi uno sviluppo affatto imprevedibile.

Osserva, ancora, la ricorrente, che la sentenza impugnata ha formulato un giudizio di fatto - l'aver essa sostituito il proprio legale in un momento del processo, in cui ancora avrebbe potuto dedursi la prova - senza considerare nè per quali ragioni fosse avvenuta la sostituzione del difensore nè il punto che il difensore, sia in caso di rinuncia alla procura sia in caso di revoca, "non è esonerato dal rendere edotto il mandante della situazione in atto, al fine di evitargli un qualsivoglia nocumento".

I due motivi vanno esaminati congiuntamente.

La sentenza impugnata ha osservato che la negligenza del primo difensore non ha concretamente portato danno alle ragioni della sua cliente, che ha sostituito in tempo utile il professionista. Il danno - hanno considerato i giudici di merito - è stato causato "... dalla mancata deduzione di prove sul quantum, prove che potevano essere dedotte fino alla precisazione delle conclusioni definitive del giudizio d'appello. Ora, poiché a quell'epoca lo Z. non era più il difensore dell'E., non gli si può addebitare la responsabilità della preclusione processuale che si è verificata....".

Questa ragione del decidere presenta una prima chiave di lettura: il professionista non avrebbe prestato la propria opera in modo diligente, ma l'opera in concreto svolta non potrebbe essere considerata costituire un'omissione nè potrebbe perciò essere posta

come omissione in rapporto causale con l'evento, in quanto il comportamento rappresentato dal dedurre le prove avrebbe potuto esser ancora utilmente tenuto dal professionista, se non fosse stato sostituito.

Tale impostazione non si sottrae alla critica massale col terzo motivo. L'art. 345, comma 2, cod. proc. civ., in uno agli artt. 184 e 359 dello stesso codice, consente alla parte di dedurre nuove prove e produrre nuovi documenti sino alla udienza di precisazione delle conclusioni in grado d'appello, salva la sanzione prevista dall'art. 92 cod. proc. civ. per il caso di trasgressione al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (art. 88 cod. proc. civ.), ove la deduzione avesse potuto esser fatta in primo grado.

Avere consentito alla parte, sino a tale momento, di supplire a precedenti carenze della propria difesa sul piano probatorio, non significa, peraltro, che possa essere considerato adempiente rispetto alla obbligazione di prestare con diligenza l'attività di difensore, il comportamento del professionista che, in grado di produrre documenti e dedurre prove, non lo faccia già con l'atto di citazione (art. 163, comma 3, n. 5 cod. proc. civ.) nè nel corso del giudizio di grado (art. 184 cod. proc. civ.) nè con la citazione in appello (art. 342 cod. proc. civ. e art. 163 dello stesso codice).

La continuazione dello svolgimento del rapporto di prestazione d'opera intellettuale sino alla udienza di conclusioni in appello e la deduzione di nuove prove che il difensore faccia in questa udienza, evitando concretamente che dal precedente inadempimento derivi il danno del rigetto della domanda, escludono che emerga un problema di responsabilità in relazione a questo tipo di danno.

La continuazione del rapporto può però mancare, perché il cliente revoca la procura o il difensore vi rinuncia.

La cessazione del rapporto, se impedisce al professionista di svolgere poi l'attività non svolta prima, non gli impedisce ed anzi lo onera, in ragione dell'obbligo di prestare con diligenza la propria attività, di rappresentare al cliente che l'attività di deduzione delle prove resta da svolgere (ciò in caso di revoca) o di svolgerla lui prima di cessare dall'incarico (in caso di rinuncia).

In mancanza, la condotta del professionista si atteggia come omissione e come omissione colposa, proprio per il fatto, che resta definitivamente consumata la possibilità che egli tenga la condotta dovuta.

La prima riferita ragione del decidere presenta anche una seconda chiave di lettura: poiché la mancanza di prove alla conclusione della fase istruttoria non s'era ancora prodotta nel momento in cui il professionista era cessato dall'incarico di difensore, non sarebbe configurabile un nesso causale tra la condotta dell'avv. Z. e l'evento rappresentato dal rigetto della domanda.

Questa impostazione non si sottrae alla critica svolta con il secondo motivo.

Deve essere, invero, condiviso il ragionamento svolto dalla ricorrente sul rapporto tra causa sopravvenuta e causa anteriore, anche se esso trae il suo fondamento non dall'art. 1225 cod. civ., ma dall'art. 1223 dello stesso codice e dagli artt. 40 e 41 cod. pen.

La individuazione d'un rapporto di causalità tra evento e l'ultimo fattore d'una serie causale non esclude la rilevanza di quelli anteriori, che abbiano avuto come effetto di determinare la situazione, su cui il successivo è venuto ad innestarsi. Al contrario, il limite alla

configurazione del rapporto di causalità tra antecedente ed evento è rappresentato solo dalla idoneità della causa successiva ad essere valutata - per la sua eccezionalità rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto - come la causa sufficiente ed unica del danno (Cass. 11.2.1988 n. 1473; 7.10.1987 n. 7467; 16.6.1984 n. 3609).

Le norme avanti richiamate avrebbero dunque richiesto che il problema della individuazione del nesso causale fosse impostato ricercando se, oltre alla condotta dei professionisti che lo avevano sostituito e che veniva a configurarsi come causa posteriore in immediato rapporto di causalità con l'evento, a determinare questo avessero o no anche concorso la precedente condotta dell'avv. Z. nell'adempimento della propria obbligazione di prestazione d'opera professionale e la situazione processuale in atto al momento in cui egli era cessato dall'incarico di difensore.

Ed il problema avrebbe dovuto essere risolto valutando, se il fatto, che i nuovi difensori disponessero della possibilità di dedurre le prove, valeva a configurare come influenzato da una causa eccezionale il decorso del processo, successivo alla sostituzione del precedente con nuovi difensori, decorso caratterizzato per il fatto che anche i nuovi difensori avevano ritenuto di non dover osservare sul punto una condotta processuale diversa.

I due motivi - secondo e terzo - del ricorso debbono essere in conclusione accolti per le ragioni appena esposte.

4. - Le resistenti - nel controricorso - hanno dibattuto il tema del potersi o no configurare come non diligente la condotta estrinsecatasi nel non produrre documenti e dedurre prove a dimostrazione del danno: ciò sotto il profilo che l'orientamento giurisprudenziale,

all'epoca del processo in cui l'avv. Z. aveva svolto la sua opera di difensore, non avrebbe imposto di dedurre le prove sul danno prima che si fosse avuto un accertamento sulla illiceità del fatto.

Il tema non può essere però qui affrontato: esso attiene al giudizio - che è di merito - sulla colpa. Questo giudizio, pur se con riguardo alla condotta processuale anteriore alla cessazione dall'incarico, è stato dato dalla sentenza impugnata e dunque sarebbe stata necessaria la proposizione di un ricorso incidentale perché esso potesse essere sottoposto a sindacato.

5. - Il ricorso è accolto, nei limiti indicati, e la sentenza è cassata con rinvio.

Il giudice di rinvio è designato in altra sezione della corte d'appello di Torino, cui si rimette di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Il giudice di rinvio rinnoverà l'esame dei punti su cui la decisione impugnata è stata cassata, attenendosi ai seguenti principi di diritto:

- "Il difensore che, per una diligente prestazione della propria opera intellettuale, abbia l'obbligo di svolgere tempestivamente un'attività nell'ambito del processo, ove cessi dal proprio incarico, per rinuncia o revoca della procura, anteriormente alla scadenza del termine ultimo per il compimento di quell'attività, ha il dovere di evitare pregiudizio al cliente ed è quindi tenuto a compiere l'atto, sin lì mancato, prima della rinuncia od a rappresentare alla parte, che gli revochi la procura, la necessità del compimento dell'atto non ancora posto in essere";

- "La individuazione d'un rapporto di causalità tra evento e l'ultimo fattore d'una serie causale non esclude la rilevanza di quelli anteriori che abbiano avuto come effetto di determinare la situazione, su cui

il successivo è venuto ad innestarsi. Il limite alla configurazione del rapporto di causalità tra antecedente ed evento è rappresentato solo dalla idoneità della causa successiva ad essere valutata - per la sua eccezionalità rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto - come la causa sufficiente ed unica del danno".

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e quarto motivo, accoglie il secondo e il terzo, cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.

Così deciso in Roma, il giorno 30 ottobre 1992, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione.